



# CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

## V DIREZIONE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE

### Servizio Controllo Gestione RIFIUTI

Via San Paolo Is. 361 (ex IAI) - 98124 Messina - Tel. 0907761574

P.E.C. protocollo@pec.prov.me.it

## PROVVEDIMENTO DI ISCRIZIONE N. 06 DEL 16/09/2022

**Oggetto:** “SAMOTEDIL S.n.c. di DI PINO GAETANO & C.” – Modifica e integrazione del Provvedimento n. 04 del 14/11/2016, parte integrante dell’AUA n.08/2017 adottata con D.D. n. 66 del 09/02/2017, di iscrizione al n. 23/2016 nel Registro Provinciale Recuperatore Rifiuti, per l’esercizio dell’attività di recupero R5 e relativa messa in riserva R13 (All. C D.Lgs n. 152/06), di rifiuti inerti non pericolosi individuati all’allegato 1 del D.M.A. 05/02/1998 e ss.mm.ii., presso l’impianto ubicato in Contrada Ponte snc nel Comune di Patti (ME).

### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DEL SERVIZIO

- VISTO** il D. Lgs n. 152 del 03.04.2006, recante “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;
- VISTI** gli artt. 214 e 216 del D. Lgs. n. 152/2006, come modificati dall’art. 2 del D. Lgs. n. 4/2008, nella parte in cui viene trasferita alla Provincia, a far data dal 13/2/2008, la competenza per le iscrizioni in apposito registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività, verificando d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti;
- VISTO** il D.M.A. n. 72 del 05.02.1998 che ha individuato sia i rifiuti speciali recuperabili non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate che i procedimenti ed i metodi di recupero di ciascuna delle tipologie di rifiuti individuati;
- VISTO** il Decreto Ministeriale Ambiente 5 aprile 2006, n. 186 che ha modificato il suddetto D.M.A. 5 febbraio 1998;
- VISTO** il Decreto Ministeriale Ambiente 1° aprile 1998, n. 148, che ha individuato il modello di Registro di carico/scarico di cui all’ art. 190 D. Lgs n. 152/06);
- VISTO** il Decreto Ministeriale Ambiente 1° aprile 1998, n. 145, che ha individuato il modello di Formulario di identificazione trasporto rifiuti di cui all’ art. 193 D. Lgs n. 152/06;
- VISTO** il Decreto Ministeriale Ambiente n. 350 del 21.07.1998, che ha individuato gli importi dei diritti di iscrizione in appositi registri, dovuti dai soggetti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti di cui agli artt. 214-215-216 del D. Lgs n. 152/06;
- VISTA** la Circolare 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98, esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati;
- VISTA** la Direttiva 09.04.2002 del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio, recante “indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti”, che ha disposto, in particolare, con l’art. 4 la sostituzione dei codici dei rifiuti non pericolosi, riportati nelle tipologie dei rifiuti di cui agli allegati 1 (sub-allegato 1) e 2 (sub-allegato 1) del decreto ministeriale 5 febbraio, con quelli indicati nell’allegato C della stessa direttiva;
- VISTO** l’Ordinanza Commissariale nr. 1260 del 30 settembre 2004, con la quale è stato aggiornato il Piano di Gestione dei rifiuti in Sicilia 2004 di cui all’Ordinanza Commissariale n. 1166 del 18 dicembre 2002, contenente, in particolare, i 9 Piani per i rifiuti speciali presentante dalla Province Regionali;
- VISTA** la Circolare del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/520, che individua le caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: materie prime secondarie per l’edilizia con caratteristiche conformi all’allegato C della stessa;
- VISTA** la Legge regionale 08/04/2010, n. 09, recante “Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati;

- VISTO** il Piano Regionale Di Gestione Dei Rifiuti In Sicilia approvato con D.M.A. del 11/07/2012;
- VISTO** il D.P.R. n. 10 del 21/04/2017, recante “Regolamento di attuazione dell’art. 9 della legge regionale 08/04/2010, n. 09, recante” Approvazione dell’aggiornamento del Piano regionale per la gestione dei rifiuti speciali in Sicilia”;
- VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 158 del 05/04/2018, recante “Gestione del ciclo integrato dei rifiuti – Piano Stralcio – Approvazione”;
- VISTO** il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 ss.mm.ii., recante "Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- VISTO** il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 recante “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, entrato in vigore dal 22 agosto 2017, configurati come sottoprodotti e non rifiuti;
- VISTO** il Regolamento per le procedure di rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n. 31 del 06.05.2017 ed aggiornato con deliberazione n° 1 del 16.01.2020 del Commissario Straordinario;
- VISTA** la Circolare del Ministero dell’Ambiente n. 1121 del 19/01/2019 ss.mm.ii., recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione rifiuti e per la prevenzione dei rischi”;
- VISTO** il Provvedimento n. 04 del 14/11/2016, parte integrante dell’AUA n. 08/2017 citata, con il quale si è proceduto all’iscrizione della ditta “SAMOTEDIL S.n.c. di Di Pino Gaetano & C., al nr 23/16 del Registro Provinciale Recuperatori Rifiuti per l’esercizio delle operazioni di recupero R5 e relativa messa in riserva R13 di rifiuti inerti non pericolosi nell’impianto ubicato in Contrada Ponte snc nel Comune di Patti (ME);
- VISTA** l’A.U.A. n. 08/17 adottata con D.D. n. 66 del 09/02/2017 da questa Direzione a favore della ditta “SAMOTEDIL S.n.c. di Di Pino Gaetano & C.”, per l’esercizio dell’attività di recupero R5 e relativa messa in riserva R13 e di cui all’allegato C) del suddetto decreto, di rifiuti inerti non pericolosi individuati all’allegato 1 del D.M.A. 05/02/1998 e ss.mm.ii., presso l’impianto;
- VISTA** la P.E.C. del SUAP del Comune di Patti, assunta al protocollo generale di questo Ente in data 03/12/2020 al nr. 32300/20, con la quale ha trasmesso istanza della ditta “SAMOTEDIL S.n.c. di Di Pino Gaetano & C.”, di modifica dell’AUA n. 08/2017, riguardante la modifica delle operazioni di recupero R5 e relativa Messa in riserva R13 di rifiuti inerti non pericolosi svolte nell’impianto ubicato in Contrada Ponte snc nel Comune di Patti P.G. (ME), con allegata la seguente documentazione:
- Istanza Modello G;
  - Nr tre dichiarazioni a firma del legale rappresentante;
  - Dichiarazione a firma del nuovo responsabile tecnico;
  - Relazione tecnica integrativa datata 02/12/2020;
  - Planimetria generale dello stabilimento a scala 1:500;
  - Planimetria di dettaglio della tettoia dedicata alla messa in riserva R13;
  - D.A. n. 197/Gab del 05/07/2017 dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, con il quale, ai sensi dell’art. 20 comma 7 lett. a) del D. Lgs n. 152/06, ha escluso dalla Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale “il Progetto relativo all’Impianto per la vagliatura, selezione e frantumazione materiale inerte e materiale proveniente da operazioni di recupero, sito in Contrada Ponte nel Comune di Patti (ME);
- VISTO** che le modifiche richieste per la modifica dell’A.U.A. n. 8/17, rispetto a quanto disposto nel parere n. 54/2017 della Commissione Tecnica Specialistica Regionale, parte integrante del citato D.A. n. 197 del 19/05/2017, in relazione alla potenzialità massima annuale dell’impianto di frantumazione di 90.000 tonn, come da precisazione della società Samotedil, riguardano:
- 1. Inserimento nuova tipologia di rifiuti inerti “rifiuti di pietrisco tolto d’opera” di cui alla voce 7.11 dell’allegato 1 al D.M.A. 05/02/1998 per una quantità pari a tonn 15.000;**

2. rimodulazione quantità annuale autorizzata per le seguenti tipologie:

**7.1** rifiuti da costruzione e demolizioni da **t/a 1000 a t/a 25.000**, quantità inferiore rispetto a quella di 45.000 tonn/anno indicata nel citato parere regionale;

**7.31bis** rifiuti di terre e rocce da scavo” per una quantità **da t/a 1500 a t/a 30.000**, quantità inferiore rispetto a quella di 45.000 tonn/anno indicata nel citato parere regionale;

**7.6** rifiuti di conglomerato bituminoso” per una quantità **da t/a 499 a t/a 20.000**, conforme a quella indicata nell'allegato 4 del D.M.A. 05/02/1998;

3. Variazione classe di cui al D.M.A. n. 350/98:

- dalla classe **VI** autorizzata, pari a t/a 2.999, alla classe **II** pari a 90.000 tonnellate, comprensiva della quantità della nuova tipologia rifiuti 7.11 citata;

4. Modifica area coperta (tettoia), per le operazioni di messa in riserva **R13**, con modifiche dei settori di stoccaggio per la realizzazione di un ulteriore settore per lo stoccaggio della nuova tipologia di “**pietriscio tolto d'opera**“, con l'area che presenterà le seguenti caratteristiche:

**4.1** circa **140 mq.** per il settore di conferimento e messa in riserva **R13**, avente una capacità giornaliera istantanea pari a circa mc 230 corrispondenti, con riferimento al peso specifico dei rifiuti inerti pari a circa 1,55 tonn/mc, a circa 360 tonn/giorno;

**4.2** circa **114 mq.** sia per le tipologie di rifiuti già autorizzate che per la nuova tipologia **7.11** pietrisco tolto d'opera da autorizzare, come di seguito riportate:

- mq 52 per il deposito di rifiuti di demolizione **7.1**;
- mq 18,00 per il deposito di rifiuti di conglomerato bituminoso **7.6**;
- mq 18,00 per il deposito di rifiuti di pietrisco tolto d'opera **7.11** (nuova);
- mq 26,00 per il settore di stoccaggio di rifiuti di terre da scavo **7.31bis**;

**4.3** capacità trattamento **R5** (impianto di frantumazione):

- giornaliera (6 ore) di 300 tonn/g, dato ricavato dal soprarichiamato parere ambientale regionale;
- annuale, stimata su circa 300 giorni lavorativi, di 90.000 tonn/anno, dato ricavato dal suddetto parere ambientale regionale;
- l'area, pari a mq. 26 per il deposito temporaneo di rifiuti (plastica – ferrosi – legno) prodotti dall'attività **R5**, verrà individuata a ridosso del settore della tipologia **7.11**;
- l'area a destra dell'accesso al sito e frontalmente la prima descritta area di stoccaggio e messa in riserva **R13**, pari a circa mq. 2.000, utilizzata per lo stoccaggio delle materie prime seconde prodotte dall'attività di recupero **R5**, resterà invariata e, comunque, le stesse M.P.S. saranno appositamente individuate con apposita tabella;

5. Nomina nuovo Responsabile Tecnico: Ing. Raimondi Carmelo, nato a San Cataldo (CL) il 19/06/1977, residente in Belpasso (CT) Via V Traversa n. 1A  
Codice Fiscale RMNCML77H19H792Q ;

**VISTO** il D.A. n. 197/Gab del 05/07/2017 dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, con il quale, ai sensi dell'art. 20 comma 7 lett. a) del D. Lgs n. 152/06, ha escluso dalla Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale “il Progetto relativo all'Impianto per la vagliatura, selezione e frantumazione materiale inerte e materiale proveniente da operazioni di recupero, sito in Contrada Ponte nel Comune di Patti (ME);

**VISTO** il verbale n. 17 relativo alla Conferenza dei Servizi A.U.A. del 29/06/2021;

**VISTO** il parere prot. n. 80184 del 26/11/2021, Area 2 Demanio Marittimo Struttura Territoriale dell'Ambiente di Messina, U.O.B. Territoriale Ambientale;

**VISTO** il provvedimento rilasciato ai sensi del R.D. n. 523/1904 dall'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia – SERVIZIO 4 – Unità Operativa 4.1 prot. n. 19492 del 07/12/2021;

- VISTO** il parere prot. n. 20399 del 26/04/2022 del III Settore Area Territorio e Ambiente, Servizio I del Municipio della Città di Patti, per gli aspetti urbanistici di competenza;
- RITENUTO** che sussistano le condizioni, nonché i requisiti che consentono di poter disporre la modifica dell'iscrizione nel Registro Provinciale del soggetto interessato, ai sensi dell'art. 216, comma 3, del D. Lgs. n. 152/06, per l'esercizio delle operazioni di recupero R5 e relativa messa in riserva R13;
- VERIFICATO** che la ditta è in regola con i versamenti relativi ai diritti di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori rifiuti anche per l'anno 2022;
- VERIFICATO** che la richiesta della ditta di che trattasi trova riscontro nelle procedure delle leggi vigenti relative al recupero di rifiuti non pericolosi;
- VISTA** l'insussistenza di conflitto di interessi di cui all'articolo 5 del "Codice di comportamento" di cui alla legge n° 190 del 06/11/2012;
- VISTA** la legge n. 241 del 07/08/2017 ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- VISTO** l'art. 107 del Decreto legislativo del 18.08.2000 n. 267 e ss.mm. ii. che attribuisce le funzioni e le responsabilità alla dirigenza degli Enti Locali;
- VISTO** il nuovo Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n. 13 del 02.04.2019;
- VISTO** l'art. 28 co. 4 della legge regionale n. 15 del 04/08/2015, secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali;
- VISTO** l'attuale Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi di questo Ente, così come integrato dall'art. 9 bis che disciplina "Organizzazione ai fini della tutela e protezione dei dati personali", in attuazione delle norme introdotte dal Regolamento UE 679/2016;
- VISTO** il D.P.R. n° 101 del 10/08/2018 che detta le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle norme introdotte dal Regolamento UE 679/2016 per il trattamento dei dati personali;
- VISTO** lo Statuto Provinciale;
- RITENUTO** il presente atto conforme alle disposizioni normative e suscettibile di revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
- RITENERE** quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in narrativa;
- PROCEDERE** ai sensi dell'articolo 216 comma 3 del D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii., alla modifica e sostituzione del Provvedimento n. 04 del 14/11/2016 di iscrizione al n. 23/16 del Registro Provinciale recuperatori rifiuti, parte integrante dell'AUA n. 08/2017 adottata con D.D. n. 66 del 09/02/2017 e rilasciata alla ditta SAMOTEDIL S.n.c. di Di Pino Gaetano & C., i cui dati sono i seguenti:
- Sede legale: Patti (ME) Contrada S. Stefano snc;
  - Sede impianto: Patti (ME) Contrada Ponte snc;
  - Iscrizione Camera di Commercio di Messina in data 13/03/1985 al REA n. 116449;
  - Codice Fiscale: 01341140836;
  - Partita Iva: 01341140836;
  - Legale Rappresentante: DI PINO GAETANO, nato a Patti (ME) il 13/05/1961 ed ivi residente in Contrada S Stefano snc, - Codice Fiscale DPNGTN61E12G377N;
  - Responsabile Tecnico: Ing. RAIMONDI CARMELO, nato a San Cataldo (CL) il 19/06/1977, residente in Belpasso (CT) Via V Traversa n. 1A - Codice Fiscale RMNCML77H19H792Q;
  - Pos. INAIL Messina nr 81017099/76;

- Pos. INPS Messina nr 480285921;
- Codice attività economica: 23.70.30;

**EMETTERE** nuovo provvedimento di iscrizione di modifica e integrazione del provvedimento n. 04 del 14/11/2016 di iscrizione al n. 23/2016 del Registro Provinciale Recuperatori Rifiuti, parte integrante dell'A.U.A. n. 08/2017 adottata con D.D. n. 66 del 09/02/2017, per agli aspetti gestionali sopra richiesti;

**AUTORIZZARE** le modifiche richieste, riguardanti:

**1. Inserimento nuova tipologia** omogena di rifiuti “rifiuti di pietrisco tolto d’opera” di cui alla voce 7.11 dell'allegato 1 al D.M.A. 05/02/1998 per una quantità pari a tonn 15.000;

**2. Rimodulazione quantità annuale autorizzata** per le seguenti tipologie:

- 7.1 “rifiuti da costruzione e demolizioni da t/a 1000 a t/a 25.000;
- 7.31bis “rifiuti di terre e rocce da scavo” per una quantità da t/a 1500 a t/a 30.000;
- 7.6 “rifiuti di conglomerato bituminoso” per una quantità da t/a 499 a t/a 20.000;

**3. Variazione classe** di cui al D.M.A. n. 350/98:

-dalla classe VI autorizzata, pari a t/a 2.999, alla classe II pari a 90.000 tonnellate, comprensiva della quantità della nuova tipologia rifiuti 7.11 citata;

**4. Modifica area coperta**(tettoia) di messa in riserva R13, la cui superficie di circa 140,00 mq resta invariata, di cui:

4.1 circa 124 mq, sia per le tipologie di rifiuti autorizzati che per la nuova tipologia 7.11, alle seguenti condizioni:

- mq 52 per il deposito di rifiuti di demolizione 7.1;
- mq 18,00 per il deposito di rifiuti di conglomerato bituminoso 7.6;
- mq 18,00 per il deposito di rifiuti di pietrisco tolto d’opera 7.11;
- mq 26,00 per il settore di stoccaggio di rifiuti di terre da scavo 7.31bis;
- mq 18,00 per il settore conferimento rifiuti in entrata;

4.2 mq 26,00 per il deposito temporaneo di rifiuti (plastica-ferrosi, legno) prodotti dall’attività R5, adiacente il settore di deposito R13 della tipologia di rifiuti Pietrisco tolto d’opera 7.11;

**5. Nomina nuovo Responsabile Tecnico:** Ing. Raimondi Carmelo, nato a San Cataldo (CL) il 19/06/1977, residente in Belpasso (CT) Via V Traversa n. 1A - Codice Fiscale <RMNCML77H19H792Q >;

**AUTORIZZARE** l’esercizio delle attività di recupero e relativa attività di messa in riserva R13 di rifiuti inerti non pericolosi, nell’impianto ubicato in Contrada Ponte snc nel Comune di Patti, secondo le modalità operative descritte nella documentazione di modifica presentata dalla ditta “SAMOTEDIL S.n.c. di Di Pino Gaetano & C.”, relativamente alle tipologie omogenee di rifiuti inerti non pericolosi individuate all'allegato 1 sub-allegato1 al D.M.A. 05.02.1998 ss.mm.ii., riportate nelle sottostanti tabelle:

**R13 MESSA IN RISERVA** (a servizio R5)

**tabella a)**

Voce	Denominazione Rifiuti	Codice europeo rifiuti (CER)	Q. t/anno			
			Capacità stoccaggio			
			Area Mq	T/g	T/a (300 gg)	T/a autorizzata
7.1	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non..	[101311][170101][170102] [170103][170107][170802] [170904][200301]	52	160	48.000	25.000
7.6	Conglomerato, bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo”	[170302] 200301]	18	60	18.000	20.000
7.11	Pietrisco tolto d’opera	[170508]	18	60	18.000	15.000
7.31bis	Terre e rocce di scavo	[170504]	26	80	24.000	30.000
<b>Quantità Totale</b>			124	360	108.000	90.000

**R5 RECUPERO/RIUTILIZZO DO SOSTANZE INORGANICHE**

tabella b)

Voce	Denominazione Rifiuti	Codice europeo rifiuti (CER)	Potenzialità recupero			Autorizzata* T/a
			T/ ora	T/g 6 ore	T/a 300 gg	T/a
7.1	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non ....	[101311][170101][170102][170103][170107][170802][170904][200301]	50	300	90.000	25.000
7.6	Conglom, bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo”	[170302][200301]	50	300	90.000	20.000
7.11	Pietrisco tolto d’opera	[170508]	50	300	90.000	15.000
7.31 bis	Terre e rocce di scavo	[170504]	50	300	90.000	30.000
<b>Totale</b>			200	1200	360.000	90.000
<b>per una quantità complessiva annuale, pari a tonn. 90.000 prevista alla classe II del D.M.A. n. 350/98.</b>						

**DISPORRE** che l’esercizio dell’attività di recupero R5 e relativa messa in riserva R13 venga effettuato nell’impianto sito in Contrada Ponte snc nel Comune di Patti, in zona censita in catasto comunale al foglio di mappa n. 32 particelle n. 130,131,474,475, e presenta allo stato attuale una superficie disponibile di 2960,00 mq., come descritto nella relazione tecnica datata 02/12/2020 presentata dalla ditta “SAMOTEDIL S.n.c. di Di Pino Gaetano & C., agli atti di questo Ufficio e le condizioni riportare nelle soprastanti tabelle;

**DISPORRE** che la ditta “SAMOTEDIL S.n.c. di Di Pino Gaetano & C.”, entro trenta giorni, dal periodo autorizzato, comunichi alla Città Metropolitana di Messina 5^ Direzione Ambiente E Pianificazione, per il tramite del competente S.U.A.P. del Comune di Patti (ME), eventuali modifiche dell’assetto societario (denominazione, ragione sociale, sede legale o Legale Rappresentante, Responsabile Tecnico, ecc.);

**DISPORRE** che la domanda di rinnovo del proseguimento dell’attività messa in riserva R13, venga presentata almeno 90 giorni prima della scadenza, ai sensi del comma 5 dell’art. 216 del D. Lgs n. 152/06, alla Città Metropolitana di Messina (Autorità Competente) per il tramite del competente S.U.A.P. del Comune di Patti (ME), secondo la procedura prevista dal D.P.R. n. 59/2013. Tale procedura, senza ulteriore avviso di questo Ente, deve essere seguita in caso di modifica sostanziale dell’attività R13 autorizzata;

**PRESCRIVERE** che l’eventuale subentro nella gestione dell’impianto da parte di terzi deve essere sempre comunicato (in tempi brevi), ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 59/201, alla Città Metropolitana di Messina (Autorità Competente), per il tramite del competente S.U.A.P. del Comune di Patti (ME), secondo la normativa sulla gestione rifiuti;

**DISPORRE** che il gestore dell’impianto che intende effettuare una modifica dell’attività o dell’impianto deve darne comunicazione, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, alla Città Metropolitana di Messina (Autorità Competente), per il tramite del competente S.U.A.P. del Comune di Patti (ME), secondo la normativa sulla gestione rifiuti di cui all’art. 216 comma 5 del D.Lgs n. 152/06;

**DISPORRE** che vengano osservate tutte le prescrizioni di cui al parere prot. n. 80184 del 25/11/2021 della Struttura Territoriale dell’Ambiente di Messina, UOB Territoriale Ambientale 2;

**DISPORRE** che vengano rigorosamente osservate tutte le raccomandazioni e le prescrizioni di cui al parere prot. n. 10001 del 15/06/2021 del Servizio 3 dell’Autorità di Bacino, riportate anche nell’attestato prot. n. 19492 del 07/12/2021 del Servizio 4 dell’Autorità di Bacino;

**DISPORRE** che venga puntualmente osservato quanto prescritto dall'Autorità di Bacino, Servizio 4 – Unità Operativa 4.1 nel parere di compatibilità idraulica prot. n. 19492 del 07/12/2021;

**DISPORRE** 1) che la gestione delle tipologie di rifiuti conferibili all'impianto avvenga nel rispetto della provenienza e delle caratteristiche del rifiuto, conformemente a quanto indicato puntualmente negli allegati 1,2,3,4,5 del D.M.A. 05/02/1998 e ss. mm. ii.. In particolare:

**a)** il deposito di messa in riserva dei rifiuti inerti previsto in cumuli deve essere effettuato secondo le modalità di cui all'allegato 5 punti 2,3,4 e 8 e, in particolare, nell'impianto:

- devono essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime;
- deve essere distinto il settore per il conferimento da quello di messa in riserva.
- il settore di messa in riserva deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuti ed opportunamente separate;
- la superficie interessata dai cumuli di rifiuti deve essere realizzata su basamento pavimentato o, qualora sia richiesto dalle caratteristiche del rifiuto, su basamenti impermeabili resistenti all'attacco chimico dei rifiuti che permettono la separazione degli stessi dal suolo sottostante;
- in aree confinate, in cui detti rifiuti devono essere protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili;
- devono essere adottate tutte le cautele necessarie a contenere, il più possibile, le emissioni di polverosità diffusa in atmosfera durante la movimentazione e l'esercizio dell'operazione di messa in riserva R13 di rifiuti inerti non pericolosi;

**a.1)** le aree interessate all'operazione di messa in riserva R13, di recupero R5 e allo stoccaggio dei prodotti ottenuti dal trattamento R5, devono essere contrassegnate da tabelle (fondo giallo e scritta nera), ben visibili per dimensioni e collocazione, riportanti l'attività svolta, la tipologia dei rifiuti e relativi codici Cer;

**DISPORRE** **1. l'operazione di messa in riserva R13 a servizio R5** deve essere svolta su un'area coperta (tettoia), pari a circa mq 140,00 mq, suddivisa in quattro settori, di cui:

**1.1 circa 122 mq**, sia per le tipologie di rifiuti già autorizzate che per la nuova tipologia 7.11, alle seguenti condizioni:

- mq 52 per il deposito di rifiuti di demolizione 7.1;
- mq 18,00 per il deposito di rifiuti di conglomerato bituminoso 7.6;
- mq 18,00 per il deposito di rifiuti di pietrisco tolto d'opera 7.11;
- mq 26,00 per il settore di stoccaggio di rifiuti di terre da scavo 7.31bis;
- mq 18,00 per il settore conferimento rifiuti in entrata;

**1.2 mq 26,00** per il deposito temporaneo di rifiuti (plastica-ferrosi, legno) prodotti dall'attività R5, adiacente il settore di deposito R13 della tipologia di rifiuti Pietrisco tolto d'opera 7.11;

**1.2 Capacità giornaliera istantanea**, pari a circa mc 230 corrispondenti, con riferimento al peso specifico dei rifiuti inerti pari a circa 1,55 Tonn/mc, a circa 360 tonn/g;

**2. l'operazione di recupero R5** deve essere svolta tramite impianto fisso di frantumazione selezione e vagliatura di materiali inerti, su una superficie di circa 700,00 mq utilizzata anche per lo stoccaggio di materiali inerti di granulometria diversa.

L'impianto di frantumazione, marca " LORO & PARISINI " come si evince dal parere nr. 54/17 del 19/05/2017 della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, parte integrante del provvedimento di esclusione del progetto a VIA di cui al suddetto D.A. n. 197/Gab del 05/07/2017, presenta una produzione massina, così distinta:

- 50 t/h;
- 300 t/g (stimata su ore);
- 90.000 ton/anno, stimata su circa 300 gg, quantità annua inferiore rispetto a quella prevista all'allegato 4 del D.M.A. n. 186/06;

**2.1** l'area pari a circa mq 2.000, a destra dell'accesso al sito e frontalmente l'area di messa in riserva R3, deve essere utilizzata per il deposito dei prodotti (ex MPS).

**CONFERMARE** le prescrizioni e condizioni operative di cui al provvedimento di iscrizione n. 04 del 14/11/2016, parte integrante dell'AUA n. 08/2017, per la gestione delle operazioni di recupero R5 e relativa messa in riserva R13 di rifiuti inerti nel sito ubicato in Contrada Ponte snc nel Comune di Patti (ME). Ciò fino alla notifica da parte del SUAP del suddetto Comune del provvedimento di modifica della citata A.U.A. n. 08/2017 da parte del Servizio Tutela dell'Acqua e dell'Aria, Ufficio rilascio Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), di questa V Direzione Ambiente e Pianificazione:

**STABILIRE** che il presente provvedimento, costituisca parte integrante per la modifica e l'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) n. 08/2017 adottata con D.D. n. 66 del 09/02/2017 e rilasciata alla ditta SAMOTEDIL S.n.c. di Di Pino Gaetano & C., che verrà emessa da parte del Servizio Tutela delle Acque e dell'Aria, Ufficio Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), di questa Direzione Ambiente e Pianificazione;

**DISPORRE** che il gestore in caso di inefficienza dell'impianto di frantumazione deve sospendere l'intera attività di recupero R5 e relativa messa in riserva di rifiuti inerti non pericolosi fino al ripristino delle normali condizioni di funzionalità, comunicando il tutto a questo Settore;

**PRESCRIVERE** che la gestione delle tipologie di rifiuti conferiti nello stabilimento avvenga nel rispetto della provenienza e delle caratteristiche del rifiuto, conformemente a quanto indicato nel D.M.A. 05/02/1998 smi e negli allegati 1-2-3-4-5 dello stesso decreto e, in particolare;

**1.** che i rifiuti trattati di cui alle voci **7.1-7.6-7.11-7.31bis**, prima del loro impiego per lavori di rilevati e sottofondi stradali, di costruzioni stradali e piazzali industriali, devono essere sottoposti al test di cessione di cui all'allegato 3 del D.M.A. n. 186/06;

**2.** che le materie prime seconde prodotte devono rispettare le disposizioni di cui all'art. 3 del DMA n. 186/06 e devono essere collocate nell'impianto in un'area diversa da quelle dei rifiuti.

In particolare le caratteristiche delle "m.p.s. "per l'edilizia", ottenute dal trattamento dei rifiuti di demolizione di cui alla voce 7.1 del D.M.A. 05/02/1998 ss.mm.ii., devono essere conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205;

**DISPORRE** che la ditta ottemperi alle seguenti prescrizioni:

- trasmissione con cadenza trimestrale di una relazione dettagliata, riportante sia i quantitativi in entrata dei rifiuti indicati nelle predette tabelle, sia i quantitativi in uscita del rifiuto da smaltire e/o recuperare;

- comunicazione sui risultati dei controlli sui rifiuti conferiti ai fini della loro ammissibilità con indicazione degli eventuali carichi respinti e delle relative movimentazioni;

- nel caso in cui gli esiti analitici dovessero evidenziare contaminazione dei materiali, gli stessi dovranno essere obbligatoriamente conferiti e smaltiti, previo trasporto con mezzi all'uopo autorizzati, presso idonei impianti di discarica;

- Trasmissione dell'avvenuto pagamento dei diritti di iscrizione annuali che dovranno essere effettuati entro il 30 aprile di ogni anno; il mancato o ritardato pagamento del diritto di iscrizione nei termini previsti, così come disposto dall'art. 3 co. 3 del D.M.A. n. 350/98, comporta in automatico la sospensione dell'iscrizione nel registro provinciale recuperatori rifiuti di cui all' articolo 216, comma 3, del decreto legislativo 05/04/2016, n. 152 e il reato di cui all'art. 256 comma 1 lett. a) del T.U.A.;

- adempimenti e indicazioni previsti dalle norme in materia ambientale relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico rifiuti, alla presentazione della dichiarazione annuale al Catasto Nazionale dei Rifiuti e alla tenuta e compilazione di formulari di identificazione per i rifiuti in entrata e in uscita dall'impianto;

**DISPORRE** che il deposito temporaneo di rifiuti prodotti dalle attività di gestione rifiuti autorizzate, deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 183, comma 1, lett bb) del D.Lgs n. 152/06 ss.mm.ii.;

**DISPORRE** che l'esercizio delle suddette operazioni di recupero R5 e relativa messa in riserva R13 di rifiuti inerti non pericolosi, fatti salvi *"ogni altra autorizzazione(ad es. titoli edilizi), parere e/o nulla osta previsti dalla normativa vigente e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi, nonché le prescrizioni di competenza di altri Enti ed Organi Istituzionali, al fine di evitare di incorrere nel sistema sanzionatorio di cui al titolo VI del D. Lgs n. 152/06"*, avvenga nel rispetto delle disposizioni delle vigenti normative e delle autorazioni richiamate nel presente atto, di seguito indicate:

**1.** D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.:

a) *parte quarta*, recante "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati", di competenza della scrivente Direzione Ambiente;

parte III, recante “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche”;

parte V, recante “La prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività”. In particolare, per le emissioni diffuse in ciascuna fase di manipolazione - produzione-trasporto - carico e scarico - stoccaggio di prodotti polverulenti, dovranno essere rispettati le prescrizioni e le direttive contenute nell'allegato V della Parte quinta, al fine di garantire le più basse emissioni diffuse possibili, nonché prevedere un sistema di abbattimento di eventuali odori molesti durante le lavorazioni:

2. D.M.A. 05/02/1998, modificato dal D.M.A. n. 186/06, che ha individuato sia i rifiuti speciali recuperabili non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate, sia i procedimenti ed i metodi di recupero di ciascuna delle tipologie di rifiuti individuati. In particolare, l'attività di messa in riserva richiesta, deve rispettare le disposizioni degli articoli 6 e 7 del D.M.A. n. 186/06 e degli allegati 1-3-4-5 del suddetto decreto;

3. D.lgs n. 81 del 09/04/2008 ss.mm.ii., recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

4. D.P.R. n. 151 del 01 agosto 2011 ss.mm. ii. “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi ...”;

5. Circolare del Ministero dell'Ambiente n. 1121 del 19/01/2019 ss.mm.ii., recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione rifiuti e per la prevenzione dei rischi;

6. Provvedimento di modifica A.U.A. n. 08/17 che verrà emesso dal Servizio Tutela delle Acque e dell'Aria, Ufficio Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), di questa Direzione Ambiente;

7. D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 ss.mm.ii. “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo;

8. D.A. n. 197/Gab del 05/07/2017 dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, con il quale, ai sensi dell'art. 20 comma 7 lett. a) del D. Lgs n. 152/06, ha escluso dalla Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale “il Progetto relativo all'Impianto per la vagliatura, selezione e frantumazione materiale inerte e materiale proveniente da operazioni di recupero, sito in Contrada Ponte nel Comune di Patti (ME);

**DISPORRE** che il presente provvedimento venga custodito presso l'impianto ubicato in Contrada Ponte snc nel Comune di Patti, in cui vengono svolte le attività di messa in riserva R13 e di recupero R5;

**DISPORRE** la trasmissione del presente provvedimento al Servizio Tutela dell'Acqua e dell'Aria, Ufficio rilascio Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) di questa Direzione Ambiente;

**PRESCRIVERE** che l'inizio delle operazioni di recupero R5 di rifiuti e relativa messa in riserva R13 di rifiuti inerti non pericolosi, resta subordinato:

a) alla produzione di perizia giurata di tecnico abilitato, corredata da report fotografico, attestante la realizzazione delle opere nell'impianto, secondo gli elaborati progettuali presenti agli atti di questo Ufficio modificati con la suddetta richiesta di modifica AUA nr. 08/2017;

**DISPORRE** la produzione a questa Direzione Ambiente, entro **30 gg.** dalla notifica del presente provvedimento, di apposito elaborato tecnico amministrativo, a firma di professionista abilitato, sulla valutazione rischio incendio, secondo le indicazioni di cui alla predetta la Circolare del Ministero dell'Ambiente n. 1121 del 19/01/2019 ss.mm.ii., recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione rifiuti e per la prevenzione dei rischi;

- DISPORRE** il gestore, all'atto della cessazione definitiva delle attività, ove ne ricorrano i presupposti, dovrà provvedere alla messa in sicurezza e bonifica del sito in cui insiste l'impianto, ai sensi della parte IV del D.Lgs n. 152/06;
- DISPORRE** che per l'inosservanza da parte della Ditta di che trattasi delle vigenti disposizioni in materia di rifiuti, ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, questo Ufficio procederà:
- a) alla diffida e sospensione** per un tempo determinato dell'attività di recupero, ove si accerti che la stessa sia espletata in difformità alle norme tecniche vigenti e, in particolare, si appuri situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente, stabilendo nel contempo, ai sensi del comma 4 dell'art. 216 del D. Lgs n. 152/06, un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze riscontrate;
- b) alla revoca del presente provvedimento**, ai sensi dell'art. 216 comma 4 del D. Lgs n. 152/06, con relativa cancellazione dal registro provinciale recuperatori, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte, nonché in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- DARE ATTO** che per quanto non espressamente previsto dalla presente determina è fatto rinvio al D. Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii. nonché ai provvedimenti da questo richiamati ed emanati in attuazione del medesimo;
- DISPORRE** che l'iscrizione al Registro Provinciale Recuperatori Rifiuti di cui all'art. 216 comma 3 del D. Lgs n. 152/06, è sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti di legge.  
Tale sospensione è efficace anche in assenza di un formale provvedimento, così come disposto all'art. 3 comma 3 del D.M.A. n. 350/98;
- DARE ATTO** che oltre ai casi in cui “*ope legis*” è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 92 del D. Lgs n. 159/11 ss. mm. ii.;
- DARE ATTO** che è comunque facoltà di questo Ente disporre tutte le integrazioni necessarie a garantire il corretto esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti;
- DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutivo;
- DARE ATTO** che il presente atto modifica e integra il provvedimento n. n. 01 del 04/03/2016, parte integrante dell'AUA n. 8/2017 rilasciata alla società “SAMOTEDIL S.n.c.”;
- AVVERSO** il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge n. 1034 del 06/12/71, ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della Regione, entro il termine di 120 giorni.

Messina 15/12/2022

Il Responsabile dell'Ufficio  
Istr. Amm. Domenico Migliorato



Il Resp. del Servizio  
Delega di Funzioni D.D. n. 462 del 07/04/2022  
Dott.ssa Rosa Arnò

